

Allegato "B" al n. 26235 rep. e n. 19287 racc.

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE AQUILA REALE"**

TITOLO PRIMO

- Finalità, Scopi e Attività -

1. Finalità della fondazione.

1.1 Al fine di favorire e promuovere azioni efficaci nell'area della disabilità psico-fisica e gestire servizi a favore delle persone disabili, è costituita la fondazione di diritto privato italiano denominata **"FONDAZIONE AQUILA REALE"**, disciplinata dal codice civile, dalle relative disposizioni di attuazione e dalla normativa speciale in materia di fondazioni e di enti del terzo settore, che esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017 e s.m.e i.) e dal Codice Civile.

2. Scopi della fondazione.

2.1 La Fondazione è persona giuridica privata di diritto italiano, senza scopo di lucro.

2.2 Ferma restando l'autonomia statutaria, gestionale e patrimoniale della Fondazione, l'ente fondatore esercita nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività svolta dalla fondazione agli scopi statuari.

2.3 La fondazione persegue i propri scopi con patrimonio ed entrate adeguate e con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica ed opera nel rispetto di principi di economicità della gestione.

2.4 La fondazione persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale di cui al precedente art. 1. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente statuto sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della fondazione. E' altresì vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o del fondo di dotazione durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano disposte per legge o a favore di soggetti da questa consentiti.

2.5 Ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. Attività della fondazione.

3.1 La fondazione può svolgere una o più delle seguenti tipo-

logie di attività istituzionali ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**art. 5, lettera a) del Codice del Terzo Settore**);

- interventi e prestazioni sanitarie (**art. 5, lettera b) del Codice del Terzo Settore**);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**art. 5 lettera c) del Codice del Terzo Settore**);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art. 5 lettera d) del Codice del Terzo Settore**);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**art. 5 lettera i) del Codice del Terzo Settore**);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (**art. 5 lettera p) del Codice del Terzo Settore**).

Nel dettaglio la Fondazione può svolgere una o più delle seguenti attività istituzionali:

- a) gestire servizi a favore delle persone disabili, con particolare riferimento ad attività diurne (Ceod, Centri di lavoro guidato, ecc) e/o residenziali (Comunità alloggio, Appartamenti protetti, ecc);

- b) promuovere esperienze di tirocinio di integrazione sociale in ambiente lavorativo, periodo di presenza in realtà lavorative ai fini terapeutici e di socializzazione, percorsi di inserimento lavorativo a favore delle persone disabili;

- c) realizzare attività di riabilitazione psico-fisica a favore delle persone disabili;

- d) favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;

- e) collaborare con le istituzioni per l'inserimento scolastico delle persone disabili e per scambi di esperienze e attività comuni con le giovani generazioni;

- f) partecipare a studi e ricerche scientifiche nel settore della disabilità in conformità a quanto disposto dal DPR n. 135/2003 e successive modifiche ed integrazioni, anche svol-

gendo, in tale contesto, attività di promozione e supporto locale delle attività di progettazione, formazione e di cooperazione con istituzioni locali, nazionali, comunitarie ed internazionali.

3.2 Per il perseguimento delle finalità suddette, la Fondazione può altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle istituzionali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni (ad oggi Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107), con specifico riguardo:

- 1) alla promozione pubblicitaria e al sostegno finanziario alle attività istituzionali medesime;
- 2) alla produzione di materiale e iniziative per lo sviluppo della cultura della solidarietà nella comunità locale mirata alla sensibilizzazione finalizzata allo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione;
- 3) all'affiancamento e/o promozione di iniziative a favore dei famigliari e dei tutori di persone disabili;
- 4) all'organizzazione di iniziative di "fund raising" e "merchandising" a favore proprio e nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti;
- 5) alla organizzazione di iniziative di formazione per personale o soggetti che operano con i disabili inseriti nel contesto organizzativo della Fondazione;
- 6) allo svolgimento di ogni altra iniziativa accessoria e marginale, anche di tipo culturale, produttivo o commerciale, che veda il ricavato a favore proprio e nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti;
- 7) all'acquisizione di beni e servizi, alle migliori condizioni di mercato, strumentali per la realizzazione delle attività della Fondazione;
- 8) alla acquisizione, realizzazione e gestione di strutture edilizie e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività della Fondazione;
- 9) alla promozione della raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- 10) alla stipulazione di contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- 11) all'amministrazione e gestione di beni di cui abbia la proprietà o il possesso o la detenzione anche in comodato, nonché di strutture edilizie delle quali le sia stata affidata la gestione anche dall'ente fondatore, finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Fondazione;
- 12) alla promozione della costituzione o partecipazione a enti, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nell'ambito territoriale della Regione del Ve-

neto;

13) alla promozione di seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazione nazionali ed internazionali o alla partecipazione ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti nei settori istituzionali di attività della Fondazione.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

TITOLO SECONDO

- Denominazione, Sede e Durata, Partecipazione, Patrimonio -

4. Denominazione, sede e durata della fondazione.

4.1 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE AQUILA REALE ETS".

4.2 La Fondazione si impegna, fino a quando le permarrà riconosciuta la relativa qualificazione giuridica, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

4.3 La Fondazione ha sede legale e operativa in Jesolo (VE), via Trinchet n. 18. Essa può estendere l'esercizio della propria attività istituendo, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie nel territorio del Comune di Jesolo.

4.4 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, per la durata necessaria al conseguimento degli scopi per i quali è stata costituita.

5. Partecipazione alle attività della Fondazione.

5.1 La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

6. Patrimonio della fondazione.

6.1 Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale in denaro di euro 50.000,00 (cinquantamila) e, comunque, di importo non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

b) dal denaro e dai beni mobili, beni e diritti immateriali registrati, o comunque da rapporti, beni e diritti funzionalmente organizzati per lo svolgimento dei servizi istituzionali della Fondazione, da partecipazioni e beni immobili e diritti immobiliari che pervengono alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal consiglio di amministrazione della fondazione e che il consiglio stesso deliberi di imputare a patrimonio;

- c) dai proventi delle attività istituzionali o connesse che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dai proventi, derivanti dalle contribuzioni di cui al successivo articolo 7, che il consiglio di amministrazione deliberi di imputare a patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

6.2 Per l'adempimento dei propri compiti di gestione la fondazione dispone:

- a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dei corrispettivi per le prestazioni rese derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali o connesse.

6.3 Ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila). Quando risulta che il patrimonio minimo predetto è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

TITOLO TERZO

- Fondatori, Sostenitori e Simpatizzanti -

7. Enti/soggetti fondatori, soggetti sostenitori e soggetti simpatizzanti.

7.1 E' ente/soggetto **"fondatore"** l'associazione **"ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI - O.D.V. -"** in forma abbreviata **"A.G.A.Ha. O.D.V."**, ente del Terzo Settore con sede in Jesolo, in conformità alla deliberazione del relativo organo istituzionale richiamata nell'atto costitutivo di fondazione che ha autorizzato l'associazione medesima alla sottoscrizione dell'atto stesso, la quale ha contribuito al fondo di dotazione iniziale della fondazione mediante contributi in denaro, in attività, partecipazioni o in beni materiali e/o immateriali registrati o universalità di beni, come meglio specificato nell'atto costitutivo di fondazione.

7.2 Sono soggetti **"sostenitori"** della fondazione, previo gradimento del consiglio di amministrazione della stessa, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti (quali, tra gli altri, istituzioni, fondazioni, istituti bancari e sponsor) che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali in conto gestione e/o in conto patrimonio della fondazione in ogni caso di importo annuo non inferiore ad euro 100,00 (cento), ovvero con

l'attribuzione di beni materiali e/o immateriali registrati e/o diritti aventi consistenza patrimoniale, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione tenuto conto del limite sopra indicato, nonché, alle suddette condizioni, i parenti entro il secondo grado, i tutori o gli amministratori di sostegno dei disabili direttamente assistiti dalla Fondazione.

7.3 Il consiglio di amministrazione della fondazione potrà regolamentare altresì la figura dei soggetti **"simpatizzanti"** nelle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi non con contributi in denaro annuali o pluriennali, né con l'attribuzione di beni materiali e/o immateriali e/o diritti aventi consistenza patrimoniale, ma con attività o con altre forme di sostegno stabilite dal consiglio di amministrazione della fondazione. Per tali soggetti, sempre previa deliberazione regolamentare del consiglio di amministrazione della fondazione, potranno essere disciplinate forme, anche organizzate, di partecipazione istituzionale a solo scopo informativo delle attività della Fondazione.

TITOLO QUARTO

- Organi -

8. Organi della fondazione.

8.1 Sono organi della fondazione:

- il consiglio di amministrazione della fondazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e Revisore legale dei conti.

8.2 La durata in carica degli organi elettivi della fondazione è stabilita in tre anni ed i relativi componenti sono rieleggibili.

8.3 Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per l'assunzione delle cariche negli organi della fondazione sono costituite dallo stato di interdizione, inabilitazione, di fallimento e di condanna a pene che importino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi, di impiegato civile dello Stato, di agente di cambio e di parlamentare, nonché dalle altre cause previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Al Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 del Codice Civile e all'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Le cause di ineleggibilità e di decadenza del revisore legale dei conti sono quelle stabilite dal D.Lgs. n. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Per le cariche amministrative della Fondazione è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato ed autorizzate dall'organo amministrativo, nei limiti di cui all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

CAPO I

Informativa ed assemblee

9. Rapporti con gli enti/soggetti fondatori.

9.1 Apposita informativa verrà resa all'ente fondatore, almeno annualmente, a cura del presidente del consiglio di amministrazione della fondazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio ai sensi del successivo art. 16, allo scopo di:

- illustrare all'ente fondatore i contenuti del bilancio di esercizio della fondazione;
- illustrare all'ente fondatore le linee guida della fondazione, il loro aggiornamento annuale, il bilancio preventivo delle attività, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di trarne indicazioni ed osservazioni che possono essere recepite dal consiglio di amministrazione, qualora ritenuto opportuno, anche mediante appositi provvedimenti di variazione al documento di programmazione sopra richiamato che indichino la copertura delle eventuali maggiori spese;
- illustrare all'ente fondatore il bilancio sociale della fondazione, qualora predisposto dal consiglio di amministrazione;
- acquisire indicazioni, pareri consultivi non vincolanti, proposte ed osservazioni in merito a questioni ed argomenti attinenti alla gestione delle attività della fondazione, ai programmi ed agli obiettivi della stessa che il consiglio di amministrazione ritenga opportuno sottoporre all'attenzione dell'ente fondatore.

10. Assemblea dei soggetti sostenitori.

10.1 Apposita assemblea dei soggetti sostenitori verrà convocata, almeno annualmente, a cura del presidente del consiglio di amministrazione della fondazione, che la presiede, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima della riunione, allo scopo di illustrare ai sostenitori i contenuti del bilancio di esercizio della fondazione.

10.2 Alle riunioni assembleari dei sostenitori intervengono rappresentanti dell'ente fondatore, gli amministratori della fondazione e, se da esso ritenuto opportuno, l'organo di controllo.

CAPO II

Consiglio di Amministrazione

11. Consiglio di amministrazione della fondazione.

11.1 La fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a cinque non superiore a nove, incluso il presidente del consiglio di amministrazione, da determinare a cura dell'ente fondatore all'atto della nomina e per tutta la durata in carica.

11.2 I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'ente fondatore individuando i due terzi dei componenti tra i rappresentanti delle famiglie che siano parenti entro il se-

condo grado dei disabili direttamente assistiti dalla Fondazione, loro tutori o amministratori di sostegno e che sono soggetti sostenitori ai sensi del precedente art. 7. La carica di consigliere di amministrazione non può essere assunta da dipendenti della Fondazione, nonché da dipendenti di strutture analoghe o similari operanti nell'ambito territoriale di attività della Fondazione.

11.3 Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare anche, con funzione consultiva salvi i casi espressamente disciplinati dal presente statuto, il coordinatore di struttura della fondazione.

11.4 Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione della fondazione.

11.5 Il consiglio di amministrazione attribuisce, in occasione della prima riunione consiliare e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 13, al presidente del consiglio di amministrazione procura speciale, con obbligo di rendiconto periodico almeno semestrale, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione della fondazione, nonché per la cura dei rapporti ordinari con i terzi interessati alle attività della fondazione. Il presidente del consiglio di amministrazione, in quanto investito della suddetta procura, sottoporrà annualmente al consiglio di amministrazione della fondazione, per l'approvazione, anche proposte in merito agli indirizzi di gestione ed al programma degli interventi da realizzare, con le relative previsioni economiche e finanziarie.

12. Presidente del consiglio di amministrazione.

12.1 Il presidente del consiglio di amministrazione della fondazione convoca e presiede il consiglio di amministrazione, nonché l'assemblea dei sostenitori, tiene i rapporti con l'ente fondatore ai sensi del presente statuto, esercita il controllo generale sulle attività della fondazione, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni consiliari e cura l'attuazione delle designazioni e determinazioni dell'ente fondatore assunte ai sensi del presente statuto.

12.2 Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione.

13. Poteri del consiglio di amministrazione e norme di funzionamento.

13.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto.

13.2 Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione fatta dal presidente con avviso da inviare, anche a mezzo telefax o posta elettronica, ai consiglieri di amministrazione ed all'organo di controllo almeno tre giorni prima della riunione.

13.3 Le riunioni potranno svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità

di trattamento dei partecipanti, a condizione che sia consentito al Presidente del consiglio di amministrazione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò sia necessario per la deliberazione da assumere. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio - video collegati, a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente del consiglio di amministrazione e il segretario.

13.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione presenti, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti:

- le modificazioni del presente statuto da sottoporre al parere preventivo obbligatorio ma non vincolante dell'ente fondatore,
- l'assunzione di finanziamenti a medio/lungo termine,
- il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma giuridica, del compendio aziendale di esercizio dei servizi socio sanitari;
- lo spostamento, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma giuridica, delle attività della Fondazione in luogo diverso dai locali in Jesolo (VE), via Trinchet n. 18;

per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri di amministrazione presenti.

13.5 Le attività operative della Fondazione sono curate e coordinate, qualora ritenuto opportuno, da un coordinatore di struttura nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione e che coadiuva il presidente del consiglio di amministrazione. La deliberazione consiliare di nomina definisce i compiti operativi del coordinatore di struttura, individuati nell'ambito delle competenze proprie del consiglio di amministrazione e definisce i profili retributivi, giuslavoristici, assistenziali e previdenziali, ivi compresa la possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Fondazione.

CAPO IV

Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

14. Organo di Controllo e Revisore legale dei conti.

14.1. Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve nominare un organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo oppure tre membri effettivi e due supplenti. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di

controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.3 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.4 L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

14.5 L'organo di controllo è nominato dall'ente fondatore, che ne determina il compenso ai sensi di legge.

14.6 La nomina dell'Organo di controllo avviene, di norma, in occasione della nomina dei consiglieri di amministrazione della fondazione.

TITOLO QUINTO

- Programmazione, Contabilità, Rapporti di lavoro -

15. Programmazione delle attività della fondazione.

15.1 Il consiglio di amministrazione definisce le linee guida dell'attività della fondazione per tutta la durata in carica e le comunica, ai sensi del presente statuto, all'ente fondatore, allegando ad esse la relazione programmatica. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

15.2 L'ente fondatore esprime il proprio parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, con proprie deliberazioni e su proposta del consiglio di amministrazione della fondazione, in merito al bilancio preventivo delle attività della fondazione, nonché in merito al piano di attività annuale, elaborati dal consiglio stesso. L'elaborazione del bilancio preventivo di attività deve comunque essere conforme alle linee gui-

da determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

16. Esercizio finanziario e contabilità della fondazione.

16.1 L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

16.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio di esercizio è annuale ed è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

16.3 Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa all'ente fondatore.

16.4 Il bilancio approvato viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno o comunque nei termini di legge.

16.5 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere il bilancio sociale ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

16.6 La Fondazione ha l'obbligo di tenere, a cura del Consiglio di Amministrazione ove non diversamente disposto, i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore, se e in quanto applicabile.

17. Rapporti di lavoro della fondazione.

17.1 I rapporti di lavoro instaurati dalla fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle vigenti leggi sui rapporti di lavoro e sono costituiti e regolati contrattualmente.

TITOLO SESTO

- Scioglimento e liquidazione, Vigilanza -

18. Liquidazione ed estinzione della fondazione.

18.1 La fondazione è posta in liquidazione ed estinta nei casi previsti dal codice civile e dalla normativa speciale per le fondazioni.

18.2 Per l'esecuzione della liquidazione il consiglio di amministrazione, sentito l'ente fondatore, nomina uno o più liquidatori.

18.3 I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti, sentito l'ente fondatore, a favore di Enti del Terzo Settore che perseguono fini analoghi o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore (e s.m. e i.) e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

19. Vigilanza sulla fondazione.

19.1 Fatto salvo quanto previsto dal codice civile in materia, l'ente fondatore, seguendo i criteri previsti dal presente statuto, provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi ovvero quando, per qualsiasi

motivo, vengano a cessare uno o più consiglieri di amministrazione. La cessazione dei consiglieri di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

TITOLO SETTIMO

- Rinvio -

20. Norma di rinvio.

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

Firmato: Alessandra Berto, Angelo Sergio Vianello notaio
(L.S.)